

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/1

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000001	04/03/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n. 31/2022 emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio R.G. n. 3491/2015, promosso dalla sig.ra C.L. c/ Gestione Liquidatoria ex USL BA/1. Nomina avvocato interno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000005 DEL 22/02/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

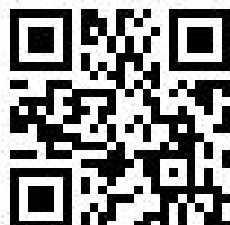
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 01/03/2022 09:21 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 01/03/2022 17:21 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/03/2022 14:19 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 04/03/2022 10:51 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/03/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 04/03/2022 14:20
Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n. 31/2022 emessa del Tribunale di Trani nel giudizio R.G. n. 3491/2015, promosso dalla sig.ra C.L. c/ Gestione Liquidatoria ex USL BA/1. Nomina avvocato interno.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/1

Vista la Deliberazione n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Burocratico Legale, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra C.L. chiedeva al Tribunale di Trani la condanna della ASL BA al risarcimento danni, quantificati in € 245.666,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, subiti da emotrasfusioni eseguite in data 23.10.1984 presso l'Ospedale di Barletta; nel giudizio, rubricato al R.G. n. 3491/2015, la ASL BA si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione sia alla responsabilità in materia del Ministero della Salute sia all'inesistenza giuridica dell'Azienda al tempo del presunto evento lesivo, 1984, sulla quale non gravano i debiti delle ex UU.SS.LL., sopresse al 31.12.1994;
- autorizzata dal Tribunale, la sig.ra C.L. chiamava in causa la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 di Barletta, che si costituiva in giudizio deducendo la legittimazione passiva del Ministero della Salute, la prescrizione del diritto azionato e l'insussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno;
- la causa era istruita mediante produzione documentale e consulenza medico legale, la quale riconosceva un danno biologico del 5%;
- con sentenza n. 31/2022, pubblicata in data 10.01.2022, il Tribunale di Trani così provvedeva:
 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della ASL BA;
 2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni non patrimoniali proposta con citazione dalla sig.ra C.L. e, per l'effetto, dichiarava tenuta e condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 al pagamento, in suo favore, della somma (già rivalutata all'attualità) di € 10.409,10, oltre interessi legali (al tasso vigente nei corrispettivi periodi di calcolo) sulla detta somma, previa devalutazione di quest'ultima alla data del fatto (23.10.1984) e poi via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'industria fino alla data della sentenza;
 3. rigettava la domanda di risarcimento danni patrimoniali;

4. dichiarava tenuta e condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 al pagamento, in favore dell'attrice, del 50% delle spese di lite, liquidate per intero in € 7.795,00, oltre accessori di legge, con compensazione del restante 50%;
5. poneva definitivamente le spese della consulenza tecnica espletata, come liquidata provvisoriamente dall'istruttore, nella misura del 50% a carico della sig.ra C.L. e nella restante misura del 50% a carico della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1;
6. compensava integralmente tra le parti le spese di lite tra l'attrice e la ASL BA.

CONSIDERATO CHE

- la sentenza risulta ingiusta, in quanto non conforme ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità sanitaria per danni da emotrasfusione (Cass. ord. n. 7884/18) né ai principi sottesi alla liquidazione del danno, disattendendo la quantificazione del danno da parte del CTU, oltre che in tema di decorrenza degli interessi dal fatto lesivo (Cass. ord. 8766/18 e ord. 17421/19); infine, non tiene conto della compensazione da operarsi con l'indennità percepita dalla ricorrente ai sensi della L. 210/1992.

RITENUTO

- pertanto, l'interesse della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 a proporre appello avverso la suddetta sentenza, per tramite di difensore avvocato interno, unitamente ad istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della stessa, risultando grave pregiudizio conseguente all'esecuzione.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di proporre appello avverso la sentenza in premessa indicata e di conferire procura alle liti per la rappresentanza e la difesa della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 all'avv. Gaetano Caputo del Foro di Bari, avvocato interno, che ha già difeso l'Azienda nel primo grado di giudizio, ratificandone sin da ora l'operato svolto.

PROFILI CONTABILI☐ RILEVANTE, a valere su:☒ NON rilevante**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☐ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	Firmato digitalmente il 22/02/2022 16:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	Firmato digitalmente il 22/02/2022 16:54